

TI_GERICHTE 72.2019.208 vom 14. Oktober 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-10-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2019.208_d20191014

FR: TI_GERICHTE 72.2019.208 du 14 octobre 2019

IT: TI_GERICHTE 72.2019.208 del 14 ottobre 2019

Regeste

Importato in CH nonché trasportato e detenuto 1'987.34 gr netti di eroina (con un grado di purezza variante fra il 30.8% e il 35.9%). Entrato illegalmente in CH, poiché in possesso di un passaporto sprovvisto del necessario visto o di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen

Erwägungen

E. 18

(AI 19) lo invitava a “restare nel bar dell'altra volta”, ciò che fa pensare ad un precedente incontro. Nel verbale dell'11 aprile 2019, l'imputato ha cambiato versione in seguito ad ulteriori accertamenti che hanno dimostrato che, oltre tutto, il numero in suo uso si era collegato all'antenna di _____ in Via _____ (ricevitore della stazione ferroviaria di _____) anche l'11 dicembre 2018 tra le ore 9:18:55 e le ore 09:19:02: " Alla luce di questi riscontri oggettivi, il PP mi chiede se confermo ancora di essere stato in Svizzera unicamente in occasione del trasporto di eroina del 24.01.2019. No, voglio specificare quanto segue all'interrogante. In realtà io sono già stato in Svizzera e cioè proprio il giorno dell'11.12.2018, quando sono venuto a _____. ADR che sono venuto qui dopo che _____ mi aveva chiesto, tre settimane prima, di trasportare un pacco a _____. Il motivo di questo mio viaggio era per conoscere il posto dove avrei dovuto trasportare il pacco." (AI 25). Le tempistiche riferite dall'imputato stridono con le sue precedenti dichiarazioni in merito alla situazione economica dei genitori, dal momento che risulta illogico operare un sopralluogo per un trasporto di droga che l'imputato avrebbe sempre rifiutato e accettato solamente in seguito all'aggravarsi delle condizioni di salute ed economiche dei genitori. Infatti, nel verbale d'interrogatorio del 24 gennaio 2019, in riferimento alla decisione di accettare l'offerta del cittadino _____, ha affermato: " (...) io gli ho semplicemente detto che non mi interessava la sua proposta, perché non volevo avere problemi. In seguito, ogni volta che veniva nel negozio e parlavamo insisteva per farmi fare questo trasporto, io ho sempre negato sino al giorno in cui i miei genitori si sono ammalati." (AI 1). Sempre in merito ai messaggi rinvenuti sul telefono dell'imputato, desta perplessità il fatto che i messaggi fossero scritti in _____, lingua nazionale _____ e lingua madre dell'imputato, dal momento che il trasporto di eroina era stato, a suo dire, organizzato con un cittadino _____: " (...) nel contempo del tragitto sono stato contattato sul mio cellulare da una persona che non conosco con un numero italiano. Sono però stato sorpreso in quanto questa persona mi ha scritto dei messaggi nella mia madrelingua ovvero il _____ (lingua nazionale _____) (...)." (AI 1). Alla domanda di sapere come avesse conosciuto tale “cittadino _____”, egli ha così dichiarato: " Durante una normale giornata lavorativa presso il negozio di _____ ho conosciuto un cittadino _____, del quale non conosco il nome, ci conosciamo

unicamente di vista in quanto lo vedo spesso, a volte ci intratteniamo per parlare di calcio ma nulla più. Il classico cliente. ADR ribadisco che non conosco il suo nome io lo conosco come _____. Non ho interesse a sapere il suo vero nome.” (AI 1). Interrogato sulla fattispecie anche al dibattimento, l'imputato ha così risposto al Presidente della Corte, ripercorrendo tutti i fatti: " Lei, il 24 gennaio 2019, è stato fermato sul treno per un controllo, qualche ora prima del suo arresto. È corretto, mi è stato fatto un controllo normale all'altezza di _____. Mi hanno chiesto di presentare un documento, ma visto che non ne avevo (era scaduto) mi è stato detto che avrei dovuto fare subito rientro in Italia, per quella volta avrebbero lasciato correre. Io sono quindi tornato fino a _____ prendendo sempre il treno, da _____. Fino a quel momento non sapevo che con un documento scaduto non avrei potuto entrare in Svizzera. Il PP interviene per dire di aver contattato le Guardie di confine per sapere in casi del genere quale sia la prassi, e gli è stato risposto che capita di consigliare alla persona che si mostra inconsapevole di lasciare il paese. Poi dove si è diretto? Sono andato a _____, ho dovuto cambiare treno a _____ e ne ho preso un altro. A _____ sono stato nuovamente fermato, sempre dagli stessi agenti della Guardia di confine. Il controllo è stato più approfondito e ha permesso la scoperta dell'eroina. Com'è finita questa droga sul suo corpo? Ho avuto dei problemi. Sono stato io a mettermela addosso. Chi gliel'ha consegnata? È un _____ che ho conosciuto al negozio dove lavoravo a _____, è uno dei clienti fissi, viene tutti i giorni al centro commerciale perché c'è un bar di fronte al negozio. A volte viene a fare acquisti e altre volte solo al bar. Non ho mai voluto sapere come si chiama, ho altre responsabilità a cui pensare. ADR che non è un mio amico, lo conosco perché è lui che frequenta il centro commerciale, io abito a _____ e mi reco a _____ solo per lavoro. Durante i vostri incontri al centro commerciale, cosa le diceva? Parlavamo di sport. Quando le ha fatto la prima proposta? Lui me ne ha fatte tante, io ho sempre detto di no. Un giorno mentre parlavamo di calcio ha parlato di droga. Quando è stata la prima volta che le ha chiesto se voleva guadagnare un po' di soldi con questo metodo? Sei o sette mesi prima. Io ho risposto che non mi interessava. Poi ho cambiato idea perché mi è capitato un caso di forza maggiore, dei problemi familiari, mio padre stava male e io avevo bisogno di soldi. Ho chiesto io se era ancora possibile portare un pacco, mi sono offerto da solo, come ho già detto. Lui mi ha detto quindi che mi avrebbe aspettato dopo il lavoro fuori dal negozio, una volta finito di lavorare alle 16. Era il 23 gennaio 2019, giusto? Corretto, io mi sono offerto il giorno prima del mio arresto. Lui sapeva che avrei finito di lavorare alle 16. Quel giorno io ho finito un po' prima, l'ho aspettato a Piazzale _____, lui è arrivato con la sua macchina e mi ha consegnato il pacco. Io l'ho portato a casa mia e l'ho tenuto la notte. Il giorno dopo avrei dovuto consegnarlo a una persona a _____. Non so a chi avrei dovuto consegnarlo, ho lasciato il mio numero di telefono e sarei stato contattato. Il PP, a domanda del Presidente, precisa che una vendita al dettaglio dello stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare fino a fr. 400'000.-. Le sembra verosimile che una persona affida ad un quasi sconosciuto un simile quantitativo di eroina? Così è andata, io non ero nel giro della droga, non ho precedenti né niente. Non sapevo nemmeno cosa mi stava dando, è il solo sbaglio che ho fatto nella mia vita, non ho ragionato con la testa ma con il cuore, volevo solo aiutare la mia famiglia. Non ho mai spacciato in tutta la mia vita, non sapevo fosse eroina, l'ho già dichiarato. Mi assumo la responsabilità per non aver controllato che tipo di stupefacente era. Avrei dovuto solo consegnare il pacco, non so a chi. Giunto a _____ avrei ricevuto una telefonata mentre aspettavo al bar. Lei non è stato fermato al bar. Non sapevo dov'era il bar, stavo raggiungendo il posto che mi era stato detto, non

conoscevo altri luoghi a _____. Risulta che lei è venuto a _____ anche l'11 dicembre 2018. Per quale ragione? Io abito ad _____ da più di 20 anni e non ho mai messo piede in Svizzera. Sono venuto a _____ solo per vedere la città e la stazione, visto che stavo pensando di accettare la proposta di quell'uomo. Lui mi aveva già fatto delle proposte, sono venuto a _____ per vedere la zona. Poco fa ha dichiarato che il 23 gennaio 2019 ha accettato la proposta di effettuare il trasporto. No, non è vero, il 23 gennaio ho ricevuto il pacco. La proposta l'ho ricevuta prima. L'11 dicembre 2018 comunque ancora non avevo accettato. Perché per trovare i soldi non ha effettuato più scommesse, visto che vinceva sempre? A dicembre non ci sono partite di NBA. Come mai il suo permesso Schengen era scaduto? In Italia è così, scade e si rinnova ogni due anni. Il 26 aprile 2018 il suo permesso è scaduto, quando ha inoltrato la richiesta di rinnovo? Mi pare di averla fatta proprio ad aprile, poi ho ricevuto la conferma dell'inoltro di questa richiesta di rinnovo e dovevo solo aspettare. Il Presidente, richiamata la pag. 9 del verbale 2 luglio 2019 righe 42-44, chiede al PP se sono stati fatti ulteriori accertamenti. Il PP risponde di aver fatto accertamenti di carattere giuridico, a sapere se, ai sensi del regolamento che applica il codice delle frontiere di Schengen, il permesso di rinnovo di un documento scaduto faccia diventare questo documento valido. La risposta è negativa. Io in Italia con questa ricevuta posso lavorare, posso fare tutto. Certo, ma non può entrare in Svizzera. Ma era scaduto ma potevo comunque girare con quel documento. Il fatto che sia pendente una richiesta di rinnovo non lo rende valido. Le è pure stato detto dalle Guardie di confine di rientrare in Italia, questo proprio perché la richiesta di rinnovo non era chiaramente sufficiente per entrare in Svizzera. Io sto solo raccontando come sono andate le cose. Aveva ricevuto un anticipo di quella che era la sua remunerazione per il trasporto di stupefacente? Sì, di 200 euro. ADR che questo anticipo non mi è stato dato per pagare la mia trasferta. D PP: lei ha dichiarato prima di aver conosciuto questo cittadino _____ 6-7 mesi "prima", ma prima di cosa? Prima che mi facesse la prima richiesta di portare un pacco in Svizzera. D PP quindi in che mese? Non saprei dire." (verbale d'interrogatorio dibattimentale). In definitiva, al di là delle spiegazioni poco plausibili fornite dall'imputato (presenza sul territorio già a dicembre, cittadino _____ che gli scrive in _____, situazione dei genitori, ecc.), per quanto concerne il trasporto indicato nell'atto d'accusa e la sua presenza in Svizzera senza i necessari documenti, l'imputato è, nei fatti, reo confesso.

5. IN DIRITTO E CONVINCIMENTO DELLA CORTE 5.1. Giusta l'art. 19 cpv. 1 lett. b LStup chiunque senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (lett. a). Nei casi gravi l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria. In questo caso, si applica l'art. 40 cpv. 2 CP il quale prevede la durata massima della pena detentiva di venti anni, sempre che la legge non dichiara espressamente una pena detentiva a vita. Circa gli elementi oggettivi, va specificato che il trasporto dello stupefacente già nel territorio doganale svizzero equivale ad importazione (art. 3 Oprec – RS 812.121.3). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2.; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del

13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B_294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B_911/2009, consid. 2..3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B_632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.). Dal punto di vista soggettivo, l'autore deve sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad Art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF IV 31; Bernard Corboz, op. cit. n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (CARP del 4 dicembre 2014, inc. 17.2014.166 consid. 15). Occorre tenere presente che le nefaste conseguenze dell'uso di droga pesante come l'eroina sono oramai una realtà di comune conoscenza (DTF 104 IV 211; anche DTF 106 IV 232). È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31). Secondo costante giurisprudenza, va differenziato, sempre dal profilo soggettivo, il caso dell'autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica (o partecipa ad un traffico) unicamente per motivi di lucro (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1; 6S.21/2002 del 17 aprile 2002 consid. 2c). L'imputato ha indubitatamente realizzato tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di tale infrazione, detenendo, trasportando ed importando, su suolo svizzero, occultandoli direttamente sulla sua persona, 1'987.34 grammi netti di eroina con una purezza variante tra il 30.8% e il 35.9%. Egli ha ammesso di aver saputo di stare trasportando della sostanza illegale, il che significa che, dal suo punto di vista, avrebbe potuto trasportare qualsiasi tipo di stupefacente. Il dolo diretto per la detenzione, il trasporto e l'importazione è pacifico, il dolo eventuale è stato ritenuto unicamente per quanto concerne il tipo di sostanza stupefacente ed il suo preciso quantitativo. L'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti è pertanto stata confermata così come descritta nell'atto d'accusa. 5.2. Per l'art. 115 LStr cpv. 1 lett. a è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque viola le prescrizioni in materia d'entrata in Svizzera secondo il predetto art. 5, mentre, al cpv. 3, precisa che se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. Ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (lett. a); deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (lett. b); non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (lett. c); e non dev'essere oggetto di una misura di respingimento né di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP) o dell'articolo 49a o 49a bis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) (lett. d). L'art. 5 cpv. 1 lett. a LStr prevede che lo straniero che intende entrare in Svizzera deve essere in possesso di un documento riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto. In caso contrario, la sua entrata è da considerarsi illegale. IM 1 ha inizialmente affermato di essere entrato in Svizzera per la prima volta il giorno del suo arresto, ma i tabulati telefonici esaminati hanno permesso di stabilire che si era già recato in Svizzera l'11 dicembre 2018, ovvero quando il suo

permesso di soggiorno italiano, era già scaduto da tempo (dal _____). Egli non poteva ignorare di non disporre dei documenti necessari per entrare nel nostro paese, essendo che, quantunque anche avvisato in tal senso dalle Guardie di confine, non ha fatto altro che proseguire con il suo viaggio fino a giungere a _____, anziché far rientro in Italia come gli era stato chiaramente intimato di fare. Con il che anche questo reato è da ritenersi realizzato, così come descritto nell'atto d'accusa. 6. COMMISURAZIONE DELLA PENA Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del

E. 21

cpv. 2 LAVv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218). La nota professionale dell'avv. DUF 1 è parsa congrua alla prassi in vigore, e pertanto l'onorario è stato approvato in ragione di fr. 5'640.05 (onorario e spese). Tassa di giustizia e spese procedurali sono a carico del condannato. visti gli art. 12, 34, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 66a, 69 CP; 19 LStup; 115 LStr; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, in data 24 gennaio 2019, importato in Svizzera attraverso il valico doganale di _____, a bordo del treno regionale, nonché trasportato e detenuto sino alla stazione FFS di _____, 1'987.34 grammi netti di eroina (con un grado di purezza variante fra il 30.8% e il 35.9%), sostanza confezionata in quattro pani avvolti in un involucro di cellophane da lui fissato con del nastro adesivo sui propri lombi, stupefacente destinato a terze persone non identificate; 1.2. infrazione alla LF sugli stranieri, ripetuta per essere, entrato illegalmente in Svizzera in data 11 dicembre 2018 e 24 gennaio 2019, attraverso il valico doganale di _____, in quanto in possesso di un passaporto _____ valido ma sprovvisto del necessario visto o di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen (permesso di soggiorno italiano scaduto in data _____); e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, IM 1 è condannato 2.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 8 (otto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 2.2. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti ad un totale di fr. 1'800.- (milleottocento). 3. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due). 4. È ordinata l'espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell'art. 66a CP. 5. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro con distruzione dello stupefacente, salvo per la busta contenente materiale cartaceo (rep. 69125), per la quale è ordinato il dissequestro a favore dell'imputato a crescita in giudicato integrale della sentenza. 6. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato. 7. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 7.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per: onorario fr. 5'520.00
spese fr. 120.05 totale fr. 5'640.05 7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 5'640.05 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: Comunicazione a: - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il Presidente La cancelliera Distinta
spese : Tassa di giustizia fr. 1'500.-- Inchiesta
preliminare fr. 6'939.10 Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 129.05
fr. 8'568.15 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.